

Roma, 28 dicembre 2020

Prot. N. 455 /2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e territoriali**Oggetto: Legge di conversione del Decreto Ristori***Care colleghe e cari colleghi,*

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del D.l. 137/2020, c.d. Decreto Ristori. Tutte le disposizioni presenti nei decreti legge nn. 149, 154 e 157, (c.d. Ristori bis, ter e quater) sono state riportate in questo provvedimento e contestualmente abrogate, facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nel tempo della loro vigenza

Le novità di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo introdotte durante l'iter di conversione sono le seguenti:

- L'art. 1-septies riscrive integralmente l'art. 14 del D.lgs 276/2003 inserendo le imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017 che svolgono in maniera stabile e prevalente, senza scopo di lucro, attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra i soggetti con i quali i servizi di collocamento obbligatorio possono stipulare convenzioni quadro al fine di favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili. Tali convenzioni quadro vengono stipulate tra le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le cooperative sociali, i consorzi e le imprese sociali. Si conferma la disciplina attualmente vigente circa il contenuto delle citate convenzioni quadro e l'adempimento degli obblighi di assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette entro determinati limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo.
- L'art. 12 comma 16-bis estende al 2021, per un massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di un milione di euro, il contributo già previsto in favore delle cooperative sociali (art. 1, comma 220, l. 205/2017) per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle donne vittime di violenza di genere aventi decorrenza dal 1° gennaio 2021 e stipulate non oltre il 31 dicembre 2020.

- L'articolo 15-bis, commi 12 e 13, proroga per il 2021 lo sgravio contributivo riconosciuto nei primi tre anni per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel 2021, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
- L'articolo 19-novies, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. La definizione dei criteri di riparto del Fondo, secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, tenendo anche conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale, è rimessa ad un decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il MEF, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
- L'articolo 20-bis prevede la possibilità per le aziende sanitarie e gli altri enti del Ssn di organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale, con l'obiettivo di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo durante la situazione emergenziale, di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza.
- L'articolo 20-ter modifica una disciplina transitoria relativa ai contratti d'opera stipulati da aziende sanitarie pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale ai sensi dell'art. 1, commi da 449 a 452 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La normativa vigente consente, nel triennio 2018-2020, la stipulazione di tali contratti per la durata massima di un anno, rinnovabile fino al massimo di due anni. Con la modifica introdotta si autorizza il rinnovo per una ulteriore annualità, nell'ambito del triennio 2020-2022 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Si ricorda che tali contratti d'opera possono essere stipulati in ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria (nell'ambito di ciascuna provincia autonoma), qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;
 - l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non sia coperto;

- il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;
- risulti impossibile provvedere, in base alla normativa vigente, alla sostituzione del titolare del posto;
- i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

Vi segnaliamo, inoltre, le norme di nostro interesse che sopravvivono all'abrogazione dei Decreti Ristori-bis, ter e quater, in quanto riproposte nel testo della legge di conversione in oggetto:

Trattamenti di sostegno al reddito e indennità

- L'art. 12-bis ripropone il testo dell'art. 12 del D.l. 149/2020 (cd. decreto Ristori-bis) che ha esteso il periodo coperto dai trattamenti di integrazione salariale del Decreto Cura Italia fino a un massimo di ulteriori sei settimane di trattamento con causale COVID-19, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Gli interventi di integrazione richiesti ed autorizzati, prima del 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 137), per periodi (o frazioni di periodo) collocati successivamente al 15 novembre 2020 concorrono al calcolo del limite delle sei settimane. Le sei settimane di integrazione salariale sono ammesse per i datori di lavoro per i quali sia stato già interamente autorizzato l'ultimo periodo di nove settimane previsto dalla disciplina vigente (periodo di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.L. n. 104 del 2020) e sono riconosciute solo dopo il decorso del suddetto periodo già autorizzato. La circolare dell'INPS n. 139 del 7 dicembre 2020 chiarisce che la domanda per le sei settimane ulteriori può comunque essere presentata anche prima che si verifichino tali condizioni. Si ricorda che possono accedere all'assegno ordinario con causale Covid-19 e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga previsti dal Decreto Cura Italia (articoli da 19 a 22 del D.l. 18/2020) i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Il riconoscimento delle sei settimane determina l'obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro pari ad una determinata quota percentuale della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; tale aliquota è pari al 9 per cento per i datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione inferiore al 20 per cento e al 18 per cento per i datori di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato. Sono esonerati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano subito, nel primo semestre del 2020, una riduzione del fatturato aziendale - rispetto al primo semestre del 2019 - pari o superiore al 20 per cento; i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle chiusure o limitazioni delle attività economiche di cui ai vigenti D.P.C.M. (cfr. da ultimo il DPCM 3 dicembre 2020) e i datori che abbiano avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
- L'art. 12-ter ripropone il testo dell'art. 13 del D.l. 157/2020 (cd. Ristori-quater). Viene confermato che i trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 1 del D.l. 104/2020 (cd Decreto agosto) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza

al 9 novembre, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

- L'art. 12 comma 14 conferma in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al medesimo articolo 12. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale (avente un limite massimo di quattro mesi) di godimento dello sgravio di cui all'articolo 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. Il presente comma 14 specifica altresì (in conformità con le disposizioni di cui al suddetto articolo 3 del D.L. n. 104) che lo sgravio non concerne i premi e i contributi dovuti all'INAIL. L'art. 12 comma 15 prevede che i datori di lavoro privati che hanno precedentemente fatto richiesta dell'esonero contributivo ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 104/2020 possano rinunciare alle frazioni di esonero richiesto e non goduto per accedere alle sei settimane di trattamento di integrazione salariale previsto dal decreto Ristori.
- L'art. 15-bis, commi 3 e 4, ripropone il testo dell'art. 9 del D.L. 157/2020 (cd. Ristori-quater) confermando il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro in favore: a) dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente.

Proroga del divieto di licenziamento individuale e collettivo

- L'art. 12 comma 9 conferma l'estensione fino al 31 gennaio 2021 delle disposizioni che precludono l'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo. Fino alla stessa data, restano sospese anche le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto). Si ricorda che la norma precedente (art. 14, D.L. 104/2020) dava possibilità di ricorrere al licenziamento qualora i datori di lavoro avessero usufruito interamente degli ammortizzatori sociali o dell'agevolazione contributiva prevista dall'art. 3 del D.L. 104/2020. Con la norma introdotta dal DL Ristori il blocco dei licenziamenti torna ad avere carattere assoluto fino al 31 gennaio 2021.

- L'art. 12 comma 10 conferma l'estensione fino al 31 gennaio 2021 delle disposizioni che precludono l'avvio di nuove procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nonché le procedure in corso.
- L'art. 12 comma 11 specifica che entrambi i divieti di licenziamento (collettivo e individuale) non operano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., oppure nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Elezioni RSU

- L'art. 31-quinquies ripropone il testo dell'art. 15 del D.l. 157/2020 (cd. decreto Ristori-quater). Si conferma che i dati relativi alle deleghe necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'art. 43 del D.lgs. 165/001 sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e in deroga alla normativa vigente, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, gli organismi di rappresentanza del personale sono prorogati anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo degli organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022. Al fine di snellire le procedure, si prevede che gli accordi o i contratti collettivi nazionali possano consentire l'utilizzo di modalità telematiche per le elezioni per il rinnovo delle RSU, anche con riferimento alla presentazione delle liste e alle assemblee sindacali

Misure di sostegno alla genitorialità

- L'art 13-terdecies riporta il testo dell'art. 14 del D.l. 149/2020 (cd. decreto Ristori-bis). Si conferma il diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia, a decorrere dal 9 novembre 2020 limitatamente ad alcune zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto. La misura è disposta in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS, genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale diritto è riconosciuto alternativamente ai genitori nei soli casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in

modalità agile e nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare mediante il libretto di famiglia (art. 54-bis D.l. 50/2017) per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 7,5 mln di euro per il 2020 e la sua fruizione è incompatibile con il bonus asilo (art. 1, c. 355, della l. 232/2016).

- L'art. 22 conferma le modifiche alla disciplina di sostegno della genitorialità introdotta dall'art. 21 bis del decreto legge 104/2020 (cd decreto agosto) elevando a 16 anni (anziché 14 anni) l'età dei figli conviventi sottoposti a misura di quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. In tale ipotesi il genitore, dipendente pubblico o privato, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. Tale possibilità è prevista anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza del figlio minore di anni 16. Nel caso in cui il lavoro agile sia incompatibile con l'attività prestata, nelle ipotesi di quarantena del figlio convivente minore di anni 14 nonché nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, spetta al lavoratore un congedo retribuito al 50%. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, sia nelle ipotesi di quarantena che nelle ipotesi di sospensione delle attività didattiche in presenza, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- L'art. 22 bis ripropone il testo dell'art. 13 del D.l. 149/2020 (cd. Decreto Ristori-bis). Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), viene riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza disposta per le scuole secondarie di primo grado. Tali periodi di congedo straordinario, coperti da contribuzione figurativa e fruibili dai lavoratori pubblici e privati nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, prevedono la corresponsione di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione in godimento ad eccezione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore. Lo stesso beneficio è riconosciuto in favore di genitori con figli in condizione di disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei vigenti DPCM. Tali misure sono riconosciute nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per il 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande pervenute emerga il superamento di tale limite di spesa l'Inps procede al rigetto delle domande presentate. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei congedi straordinari previsti dalla norma viene autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per il 2020.

Potenziamento organico Inail

- L'art. 13-duodevicies ripropone il testo dell'art. 19 del D.l. 149/2020 (cd. Ristori-bis) confermando la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dell'applicazione della norma transitoria (di cui all'articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) che consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri.

Terzo settore e sanità privata

- L'articolo 13-quaterdecies riproduce il testo dell'art. 15 del decreto legge n. 149 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori-bis) istituendo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
- L'art. 19-ter ripropone il testo dell'art. 9 del D.l. 149/2020 (cd. decreto Ristori-bis) che ha inserito due importanti nuovi commi all'art. 4 del Decreto Rilancio (D. L. 34/2020) che interessano in modo particolare le Strutture sanitarie private accreditate. Tali disposizioni prevedono che le regioni e le province autonome che, a causa dell'emergenza Covid, abbiano dovuto sospendere le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate fino al 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2020. Tale riconoscimento è comprensivo sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 (che dovranno essere rendicontate), sia di un contributo a tantum legato all'emergenza in corso calcolato a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti e rendicontati dalla struttura, fino a concorrenza del predetto 90 per cento del budget. Resta ferma la possibilità di applicare questa norma fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla struttura interessata, anche in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento. Tale agevolazione è valida anche nel caso di acquisto di prestazioni socio sanitarie, per la sola parte a rilevanza sanitaria, con riferimento sempre alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020.

Finanziamento indennità ordine pubblico della polizia locale

- L'art. 32 conferma lo stanziamento di 52 milioni di euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e delle polizie locali relativamente al periodo decorrente dal 16 ottobre al 24 novembre 2020.
- L'art. 32-bis ripropone il testo dell'articolo 20 del D.l. 157/2020 (cd. Ristori-quater) confermando l'ulteriore autorizzazione di spesa di euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico riconosciuta alla Polizia di Stato e alla Polizia locale per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso, con riferimento al periodo 25 novembre - 31 dicembre 2020.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All: Testo del Decreto Ristori coordinato con la legge di conversione